

FINE DELLA CONTRATTAZIONE D' ISTITUTO

1- Organizzazione del lavoro

2- Distribuzione delle risorse

3- Prospettive

- Brunetta VS CCNL
- Estinzione del MOF
- Firma RSU (?) o atto unilaterale DS

indice

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

**BRUNETTA
VS
CCNL**

a seguito dell'entrata in vigore del **d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150** Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, **che ha innovato il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165** Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

primo comma dell'articolo 40 del d.lgs. 165/2001

“... Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2...”.

E l'art. 5, comma 2: "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, **le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione** con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, «**fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici** ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9». Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

Di segno contrario la **sentenza del Tribunale di Lucca** che, in data 7 febbraio 2013, ha confermato il primo decreto di accoglimento (14/07/2011)

La vicenda trae origine dal **rifiuto di un Dirigente Scolastico di trattare sulle materie che l'art. 6 del vigente CCNL** demanda alla contrattazione di istituto. In particolare **il D.S. si rifiutava di trattare sulle materie indicate dall'art. 6 lettere h), i) ed m)** e rivendicava per sè il **potere di decidere in ordine alla distribuzione del salario accessorio sulla base della disciplina e dei criteri introdotti dal D.Lgs 150/2009 (cd. "decreto Brunetta")**.

ESTRATTO art n6 CCNL Scuola

h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività **e modalità di utilizzazione del personale ATA** in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;

...

m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto

A seguito del rifiuto di trattare le strutture locali **di FLC Cgil, Cisl e Cobas Scuola ricorrevano al Tribunale con procedimento ex art. 28 l. 300/1970, ottenendo un decreto dichiarativo dell'antisindacalità del comportamento del dirigente** (ritualmente corredato dall'ordine di rimuovere gli effetti della condotta antisindacale), sulla base del rilievo assorbente che vi era, nella medesima normativa, **l'evidente volontà del legislatore di rimandare l'applicazione delle norme riguardanti la contrattazione d'istituto ad un momento successivo rispetto al rinnovo del CCNL**

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE

**Estinzione del
MOF**

IL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA COMPRENDE

- Il fondo di istituto (compr. ind. direzione DSGA e sostituti, indennità di turno e di bil./tril.)
- Le funzioni strumentali
- Gli incarichi specifici
- Le ore eccedenti
- Le attività complementari di ed. fisica
- I corsi di recupero

Anche quest'anno **i fondi destinati al finanziamento del MOF sono stati ampiamente decurtati** per l'accordo MIUR/OO.SS. di comparto di devolvere agli scatti di anzianità del 2012 la somma di 180 milioni di euro circa prelevati appunto da tali risorse, a seguito dell'intesa del 26 novembre 2013

Il FIS (MOF) attribuito alle scuole per l'esercizio finanziario 2014 è quello comunicato alle singole istituzioni scolastiche con la circolare ministeriale che impartiva le "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2014".

Non verranno disposti ulteriori finanziamenti se non quelli espressamente indicati nel paragrafo "Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria per il PA14", che potranno essere disposte in corso d'anno, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

Il Miur avrebbe confermato la **riassegnazione delle giacenze dei fondi MOF e delle supplenze**, che erano state ritirate dai POS (Punti Ordinanti di Spesa) delle scuole a dicembre 2013. A questo proposito il Ministero ha fatto presente che, a causa dell'allungarsi dei tempi del Mef, è prevedibile che tali importi saranno riassegnati alle scuole entro il mese di aprile. **Il Miur ha infatti inviato da tempo al Mef la richiesta di reintegro ed è in attesa della relativa autorizzazione.**

PROSPETTIVE

Adesso che la legge n. 41 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (24-03-2014) il Governo dovrà necessariamente trasmettere all'Aran l'atto di indirizzo per l'avvio della contrattazione nazionale, prevista dalla legge stessa, finalizzata alla conclusione definitiva della vicenda.

Per il riconoscimento degli aumenti stipendiali è infatti indispensabile reperire ulteriori risorse: Aran e sindacati dovranno quindi trovare un accordo per ridurre gli stanziamenti del fondo di istituto (FIS e MOF).

Accordo che dovrà essere necessariamente concluso entro il 30 giugno, in caso contrario i 120milioni di euro messi a disposizione dalla legge 41 rientrerebbero nella piena disponibilità delle casse del Stato.

<< Le povere RSU in tutto questo hanno smarrito, anno dopo anno, la loro funzione originaria, non avendo, quasi, più nulla da contrattare: **la parte normativa è stata sottratta, ope legis, dalla legge Brunetta; quella economica si è rinsecchita** come abbiamo detto; rimane la funzione di parafulmine nei ritagli sull'organizzazione interna del lavoro. Uno svilimento politico e uno svuotamento sindacale.

Vale la pena farsi il sangue amaro in queste condizioni? Dopo tanti blocchi, tentati ed effettuati, delle attività parascolastiche, non si potrebbe pensare a un segnale forte verso il Ministero e verso il Sindacato, al **rifiuto di firmare il rinnovo del contratto d'istituto**, alle dimissioni di massa da RSU? >>

**Adozione dell'atto
unilaterale del
contratto integrativo
di istituto**

L'adozione del cosiddetto "atto unilaterale" costituisce espressione del potere datoriale, in applicazione del **quinto comma dell'art. 6 del CCNL** del comparto scuola. Lo stesso comma prevede che tale facoltà sia esercitabile solo **qualora le parti non abbiano raggiunto l'accordo dopo che siano "decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative"**. Con tale espressione deve intendersi la data in cui il dirigente ha consegnato alla parte sindacale la sua proposta di contratto integrativo

L'atto unilaterale è previsto dall'articolo 40 ter del D.Lgs. 165/2001, come novellato dall'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 150/2009: "Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. **Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40 bis**".

L'atto è "temporaneo", fino alla sottoscrizione di un vero e proprio contratto, ma non ha una scadenza: **se quindi l'accordo non si raggiunge, rimane in vigore fino alla fine dell'a.sc.**

E' soggetto ad alcune condizioni: non può essere adottato prima di un certo termine (20 giorni dall'inizio delle trattative) e deve avere il fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa.

L'atto unilaterale sostituisce integralmente l'ipotesi di accordo integrativo

L'atto **va inviato ai revisori dei conti** per il controllo di compatibilità economico-finanziaria.

THE END